

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1152

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Modifiche al codice penale militare di pace

Presentato il 19 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Corte costituzionale, con le sentenze n. 26 del 5 maggio 1979 e n. 103 del 20 maggio 1982, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio previsto negli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace per i reati di insubordinazione con violenza e insubordinazione con minaccia o ingiuria.

Per effetto di tali sentenze è venuta meno la tutela penale speciale assicurata alla disciplina militare dal titolo III del codice penale militare di pace con la previsione dei reati di insubordinazione.

Le disposizioni contenute nei menzionati articoli 186 e 189 del codice penale

militare di pace hanno, quindi, assunto incomplete formulazioni, come: « il militare che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito ».

Malgrado la stessa Corte costituzionale abbia suggerito di ricercare nel codice penale comune le sanzioni applicabili, perplessità e disorientamento si manifestano negli organi giudicanti militari.

Prevale la tendenza a punire le ipotesi di insubordinazione con violenza (articolo 186 del codice penale militare di pace) e di insubordinazione con minaccia o ingiuria (articolo 189 del codice penale mi-

litare di pace) con le sanzioni previste dalla legge penale comune in tema di lesioni (articolo 582 del codice penale), percosse (articolo 581 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale) e ingiuria (articolo 594 del codice penale). Tuttavia, in tale situazione, il militare che prenda a pugni e a schiaffi un superiore, fosse pure il Capo di stato maggiore della difesa, sarà punito con una lieve multa, cioè con una pena assai più leggera di quella che toccherebbe a un qualsiasi privato cittadino che compisse lo stesso fatto nei confronti di un vigile urbano.

Tali inconvenienti sono riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale la quale, nelle sentenze menzionate, rivolge un pressante invito al legislatore perché intervenga appropriatamente e tempestivamente.

In verità, l'esigenza di una modifica delle norme relative ai casi suindicati era già stata avvertita dalla Difesa, tanto che era stata inclusa apposita previsione nel disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace, presentato dalla Difesa stessa nella VII legislatura, ripresentato poi nell'VIII legislatura, approvato dal Senato e decaduto per l'anticipata cessazione di detta VIII legislatura (ex Atto Camera n. 2531).

Pur confermando la volontà di procedere alla riforma generale organica del codice penale militare di pace attraverso la ripresentazione al Parlamento dell'apposito disegno di legge di delega al Governo, appare tuttavia necessario, in attesa di tale riforma, ripristinare al più presto la tutela speciale della disciplina militare, adeguandola, peraltro, ai principi costituzionali.

Con l'unito disegno di legge si provvede alla modifica degli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace e alla modifica e abrogazione di quelle altre norme che, pur non essendo state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, hanno connessione logica con la modifica degli articoli 186 e 189 predetti. Con tali modifiche, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, vie-

ne anzitutto soppressa la distinzione tra superiore ufficiale e superiore non ufficiale, considerato che la subordinazione, ossia l'obbedienza e il rispetto dovuto al superiore, non dipende dal grado più o meno elevato di questo.

Altro motivo che rende positiva l'iniziativa e ne giustifica l'urgenza è la soppressione dell'ergastolo per il reato di insubordinazione con violenza, consistente nella morte del superiore, e la sua sostituzione con la pena della reclusione da 24 a 30 anni.

In particolare:

con l'articolo 1 viene sostituito l'articolo 186 del codice penale militare di pace (insubordinazione con violenza) prevedendo una ipotesi di base, quella cioè della violenza che non abbia provocato lesioni personali o la morte e fissando per tali ipotesi la pena della reclusione militare da 1 a 6 anni; e stabilendo pene gradualmente più severe per la lesione, la lesione grave, la lesione gravissima, l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario, per il quale ultimo è prevista la reclusione da 24 anni a 30 anni. Nel caso di omicidio del superiore consentente, si rinvia alla pena stabilita dal codice penale comune;

l'articolo 2 prevede un nuovo testo dell'articolo 187 del codice penale militare di pace (circostanze aggravanti della insubordinazione con violenza). Nel primo comma, che riproduce il numero 2 dell'articolo nella formulazione vigente, si stabilisce che, per i reati preveduti dall'articolo precedente, la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto. Nel secondo e nel terzo comma vengono, invece, formulate le seguenti aggravanti:

a) se la violenza consiste nell'omicidio e quando ricorra alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, si applica la pena ivi stabilita; negli altri casi viene previsto un aumento di pena che va da un terzo alla metà per la ipotesi dell'articolo 576 e fino a un terzo per quelle dell'articolo 577;

b) la pena è altresì aumentata (fino a un terzo) se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale, nella lesione personale, nella lesione personale grave o gravissima e il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive;

gli articoli 3, 4 e 5 apportano modifiche agli articoli 189 (insubordinazione con minaccia o ingiuria), 190 — secondo comma — (circostanze aggravanti) e 191 (minaccia o ingiuria in assenza del superiore). Soppressa la distinzione fra superiore ufficiale e superiore non ufficiale, la misura della pena della reclusione militare viene, per le varie ipotesi, fissata come segue: per l'insubordinazione con minaccia, da sei mesi a cinque anni; per l'insubordinazione con ingiuria, da sei mesi a tre anni; per la minaccia o l'ingiuria in assenza del superiore (ma alla presenza di più militari) fino a un anno. Per le circostanze aggravanti indicate nel secondo comma dell'articolo 339 del codice penale comune si prevede la reclusione militare da tre a quindici anni (ultimo comma dell'articolo 190);

l'articolo 6 prevede una nuova formulazione dell'articolo 195 del codice penale militare di pace (violenza contro un inferiore), sulla falsariga delle modificazioni apportate all'articolo 186, che prevede l'insubordinazione con violenza. Si stabilisce la pena della reclusione militare da sei mesi a cinque anni, di poco inferiore a quella fissata per la parallela ipotesi di insubordinazione, per la fattispecie di base, e, con lo stesso criterio (pene assai vicine a quelle comminate per la violenza rivolta contro il superiore) si stabiliscono le pene per le varie ipotesi di omicidio e di lesioni. Anche per l'omicidio dell'inferiore conseguente si rinvia alla pena stabilita dal codice penale;

l'articolo 7 prevede le circostanze aggravanti del reato di violenza contro un inferiore, circostanze che attualmente sono previste, ma in forma diversa, nel secondo comma dell'articolo 195, e per le quali viene, invece, formulato un separato articolo 195-bis. Si tratta delle stesse circostanze prese in considerazione, nei

riguardi della insubordinazione, nel secondo e nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 187; per l'omicidio aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, è comminata la pena in detti articoli prevista;

l'articolo 8, per soddisfare l'esigenza di un più efficace presidio punitivo al dovere del superiore di non ledere la sfera morale dell'inferiore, eleva la pena prevista nel primo comma dell'articolo 196 (minaccia o ingiuria a un inferiore). Analogamente a quanto disposto per la insubordinazione (articolo 189) si stabiliscono pene diverse a seconda che si tratti di minaccia o ingiuria: reclusione militare da due mesi a due anni per la prima, reclusione militare fino a un anno per la seconda. Il delitto, in entrambi i casi, è comunque perseguibile d'ufficio e non è più soggetto, — come si verifica attualmente a causa del limite di pena fissato a sei mesi — alla condizione di punibilità e procedibilità della richiesta del comandante di corpo.

Nello stesso articolo 196, all'ultimo comma, sono previste alcune circostanze aggravanti, con il relativo aumento di pena determinato, indipendentemente dalla pena ordinaria del reato, nella reclusione militare da sei mesi a quattro anni;

l'articolo 9 provvede alla abrogazione degli articoli 188, 192 e 197 del codice penale militare di pace, il cui contenuto, con le modificazioni apparse opportune, è trasfuso nell'articolo 199 dello stesso codice, di cui, con l'articolo 10, viene modificato il testo. Si stabilisce, cioè, che tutte le disposizioni relative ai reati di insubordinazione e di abuso di autorità non si applicano — sicché i fatti, se penalmente rilevanti, ricadranno esclusivamente nell'ambito delle disposizioni penali comuni — quando i fatti stessi siano commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave o di un aeromobile militare.

L'innovazione, in armonia con lo spirito innovatore della legge 11 luglio 1978, n. 382, si fonda sul principio che un fatto, già punito dalla legge penale comune, può formare oggetto di previsione nella legge penale militare unicamente in presenza di elementi specializzanti, tali da creare un diretto colle-

gamento con la protezione di interessi militari, quali la disciplina e il servizio. Quando, invece, fatti di violenza, minaccia o ingiuria si verificano per cause estranee al servizio e fuori condizioni particolari che ve li riconducano, essi vanno lasciati nell'ambito della tutela penale comune.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 186 del codice militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. - (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a sei anni.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se la violenza consiste nell'omicidio; della reclusione da quattordici a venti anni, se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale; della reclusione da otto a quattordici anni, se la violenza consiste nella lesione personale gravissima; della reclusione da cinque a dieci anni, se la violenza consiste nella lesione personale grave; della reclusione militare da due a otto anni, se la violenza consiste nella lesione personale.

Si applica la pena stabilita dal codice penale, se la violenza consiste nell'omicidio del consenziente ».

ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. - (*Circostanze aggravanti*). — Per i reati preveduti dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

Se la violenza consiste nell'omicidio e ricorre alcuna delle circostanze prevedute dagli articoli 576 e 577 del codice penale si applica la pena prevista in detti articoli; negli altri casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 del co-

dice penale ed è aumentata fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 del codice penale.

La pena è altresì aumentata se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale, nella lesione personale, nella lesione personale grave o nella lesione personale gravissima ed il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ».

ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. - (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). — Il militare, che minaccia un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore ».

ART. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 190. - (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

ART. 5.

L'articolo 191 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 191. - (*Minaccia o ingiuria in assenza del superiore*). — Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare fino a un anno ».

ART. 6.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. - (*Violenza contro un inferiore*). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da ventuno a ventiquattro anni, se la violenza consiste nell'omicidio; della reclusione da dodici a diciotto anni, se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale; della reclusione da sette a dodici anni, se la violenza consiste nella lesione personale gravissima; della reclusione da quattro a otto anni, se la violenza consiste nella lesione personale grave; della reclusione militare da uno a sei anni, se la violenza consiste nella lesione personale.

Si applica la pena stabilita dal codice penale, se la violenza consiste nell'omicidio del consoziente ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 195 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

« ART. 195-bis. - (*Circostanze aggravanti*). — Per i reati preveduti dall'articolo precedente:

1) se la violenza consiste nell'omicidio e ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 576 e 577 del codice penale, si applica la pena prevista in detti articoli;

2) se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale o nella lesione, la pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 del codice penale, ed è aumentata fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 del codice penale, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

ART. 8.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. - (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). — Il militare che minaccia un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Il militare che offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

Si applica la reclusione militare da sei mesi a quattro anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale ».

ART. 9.

Gli articoli 188, 192 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 10.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 199. - (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ».